

INPS
*Direzione provinciale
di Cosenza*

INL
*Ispettorato territoriale del lavoro
di Cosenza*

INAIL
*Direzione provinciale
di Cosenza*

CGIL
Cosenza

CISL
Cosenza

UIL
Cosenza

CONFCOOPERATIVE
Calabria

LEGACOOP
Calabria

AGCI
Calabria

Osservatorio provinciale permanente della cooperazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza

Premesso che:

- i vincoli di contenimento della spesa da parte dei committenti pubblici determinano significative restrizioni delle risorse finanziarie da destinare ai corrispettivi per i soggetti aggiudicatari di contratti pubblici e conseguenti distorsioni dei rapporti di concorrenza nel mercato, dovuti alla frequente formulazione dei bandi di gara secondo criteri di aggiudicazione improntati al “massimo ribasso” sul valore di gara;
- le inosservanze alla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ed in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ascrivibili alle imprese cooperative appaltatrici e subappaltatrici, possono trovare origine negli obiettivi di massimizzazione del profitto del committente privato, specie di medie e medio-grandi dimensioni;
- pur in presenza di numerose cooperative osservanti comportamenti virtuosi ed in regola con la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si registra, da parte di alcune di esse la presentazione di offerte al “massimo ribasso”, finalizzata alla massima riduzione dei costi d'impresa, perseguita attraverso il risparmio sul costo del lavoro e sui costi della sicurezza;
- i procedimenti pubblici di affidamento di lavori, opere, servizi e forniture, si concludono, talvolta, con contratti aggiudicati a cooperative o a consorzi di cooperative, indotte ad offrire anomali ribassi sul valore di gara;
- le esternalizzazioni e le parcellizzazioni dei processi produttivi o di fasi di questi dissimulano, spesso, illecite fattispecie interpositorie nelle prestazioni di lavoro, in danno della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle retribuzioni dei lavoratori e del sistema contributivo, previdenziale e assicurativo;

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* con il quale è stata istituita l’agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro che, all’articolo 7, affida al personale ispettivo degli Ispettorati del lavoro compiti di vigilanza, per quanto di competenza, *“sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato”* e *“sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro”*;

Visto l’articolo 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“(…) i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*;

Visto l’articolo 51, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale *“Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanza sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”*;

Visto il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, ai sensi del quale *“(…) in presenza di una pluralità di contratti collettivi di una medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”* e l’articolo 4-bis, ai sensi del quale *“(…) l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 marzo 2015, n. 51, la quale, tra le altre affermazioni, sancisce che l'art. 7, comma 4 del Decreto Legge n. 248/2007, *“nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, (...) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (...)”*;

Visti il Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, ai sensi del quale *“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”* e la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 25, ai sensi del quale *“L’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381 *“Disciplina delle cooperative sociali”*;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

Vista la Legge 3 aprile 2001, n. 142 *“Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”*;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l’art. 11, in materia di:

- applicazione al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, dei contratti collettivi nazionali di strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
- conseguenze per gli affidatari, i subappaltatori, i soggetti titolari di subappalti e cottimi, nei casi di inadempienze contributive risultanti dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale, impiegato nell’esecuzione del contratto;
- tutela del personale dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, nei casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute;

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 *“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”*, articoli 18, 29 e 30, con particolare riferimento alle parti in cui questi prevedono:

- la disciplina della somministrazione di lavoro e le nozioni di appalto, di opere e di servizi e di distacco di lavoratori;
- le conseguenze sanzionatorie, amministrative, civili e penali, per l’illiceità della somministrazione di lavoro, dell’appalto e del distacco;

Visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile), Titolo IV, Capo VII recante la disciplina del contratto di appalto e, in particolare, l’articolo 1676 in materia di diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente;

Visto il Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, art. 9, comma 1, primo e secondo periodo, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni (...) non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

Visto l’articolo 83-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e gli articoli 6-ter e 7-ter del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, relativi alla disciplina della responsabilità solidale del mittente e del vettore, per le retribuzioni ed i contributi previdenziali e assicurativi, nell’ambito dei contratti di trasporto e sub-vettura;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 254, la quale sancisce la sussistenza della responsabilità solidale del committente, di cui all’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche per i crediti retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, dipendenti da contratti di subfornitura e che la tutela dei lavoratori impiegati in via indiretta nell’attività produttiva non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento;

Vista la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 6 del 29 marzo 2018, la quale, tra le altre affermazioni, prevede l’applicazione del regime di responsabilità solidale di cui all’articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche alle ipotesi di distacco (articolo 30, del Decreto Legislativo da ultimo citato), distacco transnazionale di cui al Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (sia nelle forme contrattuali dell’appalto/subappalto, sia nelle altre forme contrattuali commerciali);

Vista la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 6 del 5 ottobre 2020, la quale, tra le altre affermazioni, stabilisce che *“la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo”*;

Vista la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro – Direzione centrale coordinamento giuridico – prot. n. 881 del 24 maggio 2024, la quale, tra le altre affermazioni, stabilisce che “(...) è pur vero che con circ. n. 6/2020 è stata presa in esame l'ipotesi di applicazione della diffida accertativa in caso di appalto o somministrazione ma nulla toglie, proprio in ragione della ampia formulazione normativa, che la stessa venga utilizzata anche nelle ipotesi di distacco lecito/illecito” e che possa essere “estesa al distaccatario/utilizzatore anche la responsabile in solido per contributi e premi”;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 10 ottobre 2007 con il quale “il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agci, la Confcooperative, la Legacoop, la Cgil, la Cisl e la Uil convengono di costituire presso le Direzioni provinciali del lavoro – oggi Ispettorati territoriali del lavoro – sede di deposito obbligatorio del regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, appositi Osservatori permanenti composti da rappresentanti delle parti sociali firmatarie del presente protocollo nonché da rappresentanti dell'Inps e dell'Inail, anche accedendo alla visione di regolamenti interni di cui sopra, al fine di fornire elementi utili per l'attività ispettiva onde renderla più efficace nel sanzionare i comportamenti scorretti e più efficiente nell'utilizzazione delle risorse a disposizione”;

Viste le note del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 13075, del 12 ottobre 2007 e prot.n. 13683 del 24 ottobre 2007; del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. 1954 del 10 febbraio 2009 e prot. n. 6811, dell'11 maggio 2009; prot. n. 1598, del 26 gennaio 2010; del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 18931 del 9 novembre 2010; prot. n. 4610, del 6 marzo 2012; prot.n. 13010 del 1° giugno 2012; prot. n. 3957, del 6 marzo 2015; prot. 5314 del 17 marzo 2016; prot. 17178 del 16 settembre 2016; dell'Ispettorato nazionale del lavoro, prot. 10156, del 17 novembre 2017; prot. 10495 del 29 novembre 2017; prot. 2144 del 6 marzo 2018;

Considerate le segnalazioni, anche informali, pervenute all'Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza, aventi ad oggetto:

- la redazione, da parte di specifiche pubbliche amministrazioni, di bandi di gara recanti basi d'asta ritenute insufficienti a coprire i costi del lavoro ed i costi della sicurezza e, perciò, suscettibili di creare condizioni di lavoro irregolari, violazioni alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di retribuzione dei lavoratori e dei soci ed al sistema contributivo, previdenziale e assicurativo;
- l'inadempimento, da parte dei datori di lavoro aggiudicatari dei contratti pubblici e degli imprenditori-appaltatori di committenti privati, agli obblighi in materia di tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di applicazione delle corrette fattispecie contrattuali lavoristiche, di erogazione della giusta retribuzione in favore dei lavoratori e soci e di contribuzione agli Istituti previdenziali e assicurativi;

Considerato d'interesse primario volto a garantire che le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici e i committenti privati prevengano le violazioni della normativa a tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della corretta gestione dei rapporti di lavoro e del corretto versamento della contribuzione obbligatoria da parte degli aggiudicatari e degli appaltatori e subappaltatori;

Considerato l'interesse a garantire che le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici curino la qualità dei lavori pubblici, delle forniture pubbliche e dei servizi pubblici erogati in favore della collettività indifferenziata ovvero di utenti specifici;

Considerato che per prevenire gli anzidetti fenomeni elusivi è fondamentale che le basi d'asta previste nei bandi pubblici siano congrue rispetto ai costi di esecuzione del contratto aggiudicato e, in particolare, adeguate ai relativi costi del lavoro e della sicurezza;

Considerato l'interesse pubblico a contrastare ogni forma di cooperazione spuria e basata sul ricorso al lavoro insalubre, insicuro, sommerso o, comunque, irregolare, che destabilizzi il mercato, pregiudicando la sana competitività e la leale concorrenza tra imprese, determinando rilevanti effetti di *dumping* economico e sociale;

Le parti adottano il seguente

Atto d'indirizzo

Il presente Atto d'indirizzo, nel quadro delle competenze attribuite all'Osservatorio provinciale permanente della cooperazione di presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza (di seguito anche "Osservatorio") dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 10 ottobre 2007, citato in premessa, definisce i principi e le linee di azione finalizzate alla tutela del lavoro in cooperativa con particolare riferimento al lavoro svolto in esecuzione di contratti privati e pubblici con cui vengono affidati o aggiudicati lavori, opere, servizi e forniture ad imprese cooperative ed a consorzi di cooperative. In quest'ambito l'azione dell'Osservatorio è diretta:

- 1) a orientare la propria attività - sia a cura dei soggetti componenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sia mediante segnalazioni alle specifiche Autorità competenti - verso interventi di contrasto nei confronti:
 - a) del lavoro organizzato ed eseguito in violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro (compresa la disciplina legale e contrattuale in materia di tempi di lavoro e di riposo) e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) del lavoro sommerso;
 - c) del lavoro irregolare sotto il profilo retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo;
 - d) dei fenomeni interpositori nelle prestazioni di lavoro;
 - e) della mancata applicazione nei confronti del personale impiegato nei lavori dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- 2) a sollecitare, laddove necessario la richiesta di documentare, sia da parte delle pubbliche amministrazioni appaltanti, quale requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara di cooperative o consorzi di cooperative, sia da parte dei committenti privati che appaltano opere o servizi a cooperative o consorzi di cooperative:

- a) la presentazione dell'ultimo verbale di avvenuta revisione della cooperativa, con esito regolare o, in alternativa, l'autocertificazione dell'avvenuta revisione;
 - b) l'applicazione, nei confronti del personale impiegato nei lavori, dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - c) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e finanziaria, necessari per la partecipazione alla gara, anche attraverso la richiesta di adeguate dimensioni aziendali, il possesso di specifiche certificazioni e/o specializzazioni ed il rispetto di standard di sicurezza;
 - d) il possesso del Durc e dell'attestazione di congruità di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, in capo alla cooperativa o al consorzio di cooperative aggiudicatario del contratto;
 - e) l'assolvimento degli adempimenti obbligatori in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria, nomina del medico competente e ad ogni obbligo normativamente previsto.
- 3) a sollecitare, laddove necessario, sia le pubbliche amministrazioni, in fase di esecuzione dei contratti di lavori, opere, servizi e forniture, da parte di cooperative o consorzi di cooperative, sia i committenti privati, nel corso dell'esecuzione del servizio o della realizzazione dell'opera, da parte di cooperative o consorzi di cooperative, a:
- a) verificare l'avvenuta revisione, attraverso la richiesta di produzione del certificato di revisione;
 - b) verificare l'effettiva applicazione, nei confronti del personale impiegato nei lavori, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - c) verificare il possesso del DURC e dell'attestazione di congruità di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, con periodicità costante;

- d) a documentare l'assenza di violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4) a realizzare azioni di promozione - anche attraverso iniziative informative e formative - di comportamenti virtuosi e di osservanza di buone prassi atte a garantire, oltre che l'economicità e l'efficienza nell'esecuzione dei contratti da parte di imprese cooperative o a consorzi di cooperative, anche il contestuale:
- a) rispetto delle condizioni di lavoro e della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ove si esegua la realizzazione delle opere o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
 - b) rispetto delle condizioni di regolarità dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori occupati nei singoli appalti;
 - c) rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - d) impegno a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche attraverso la previsione, nei bandi di gara, ove obbligatorio e possibile, di apposite clausole;
 - e) impegno a favorire la continuità occupazionale, anche attraverso la previsione nei bandi di gara, di apposite clausole di salvaguardia per le ipotesi di cambio d'appalto, in forza delle quali l'aggiudicatario subentrante si impegna, a parità di condizioni d'appalto ed ove possibile, all'impiego dei lavoratori già impiegati dall'impresa cessante, alle condizioni del contratto collettivo di riferimento, individuato sulla base degli effettivi settori merceologici e/o della lavorazione prevalente a cui si riferisce l'appalto e, comunque, senza pregiudizio per le eventuali migliori condizioni economiche e normative previste nel contratto collettivo applicato dall'impresa cessante;
 - f) impegno, da parte della stazione appaltante, a verificare la congruità economica dell'importo a base d'asta e dell'offerta di gara;
 - g) coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni a partecipare ai tavoli di incontro indetti dall'Osservatorio in relazione a segnalazioni formali in merito a specifici bandi di gara con base d'asta ritenuta non congrua ovvero a specifiche realizzazioni di opere o esecuzioni di lavori o di servizi.

Resta fermo l'esercizio delle specifiche prerogative dei soggetti componenti l'Osservatorio, ivi compreso l'esercizio della vigilanza ispettiva e delle eventuali conseguenze sanzionatorie amministrative, civili e penali, previste dalla vigente normativa per le accertate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporto di lavoro e di rapporto contributivo, previdenziale e assicurativo.

Le risultanze delle riunioni dell'Osservatorio e le segnalazioni provenienti dai propri componenti, quando riferite a fenomeni di particolare gravità o diffusione, costituiscono utili indicazioni rilevanti ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza, della sede provinciale dell'Inps di Cosenza e della Direzione territoriale dell'Inail di Cosenza, anche in modalità congiunta.

Il presente atto di indirizzo è soggetto ad aggiornamenti sulla base delle esperienze maturate e delle migliori pratiche riscontrate in occasione delle attività dell'Osservatorio.

I componenti l'Osservatorio si impegnano a definire, di comune accordo, indicatori di efficienza e di efficacia del presente atto d'indirizzo.

Al presente atto di indirizzo sarà data diffusione presso la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo - di Cosenza, il Comune di Cosenza, la Provincia di Cosenza, l'Associazione regionale dei comuni della Calabria - ANCI Calabria, il Dipartimento lavoro, Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, Dipartimento salute e welfare, Dipartimento economia e finanze, Dipartimento sviluppo economico attrattori culturali della Regione Calabria, gli Enti locali della provincia di Cosenza, l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, le associazioni di categoria datoriali presenti nella provincia di Cosenza.

Cosenza, 20 ottobre 2025

Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza	F.to Massimiliano Mura
INPS Direzione provinciale di Cosenza	F.to Maria letizia canino
INAIL Direzione territoriale di Cosenza	F.to Serena Sophia Ambrosiano
CGIL Cosenza	F.to Maria Baldassarre
CISL Cosenza	F.to Angelo Scarcello
UIL Cosenza	F.to Giuseppina Cupello
Confcooperative Calabria	F.to Angela Scigliano
AGCI Calabria	F.to Silvia De Gori
Legacoop Calabria	F.to Maurizio De Luca